



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0088/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente (relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (relatore)
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9706/1118pf22-23/GC/GR/ff dell'11 ottobre 2023, depositato il 12 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Warner Guidone e Luigi Pelella, nonché della società ASD River 1951, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 9706/1118pf22-23/GC/GR/ff dell'11 ottobre 2023, depositato il 12 ottobre 2023, nei confronti del sig. Warner Guidone, Allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore della categoria Allievi Under 16 della società USD Barcanova Calcio per la stagione sportiva 22-23, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2 comma 2 CGS per la ASD River 1951, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, già tesserato in qualità di Allenatore della categoria Allievi Under 16 della società USD Barcanova Calcio, svolto il ruolo di Allenatore, conducendo allenamenti di giovani calciatori, presso l'impianto della ASD River 1951, a partire da febbraio 2023 fino ad aprile 2023, seppur ancora tesserato con la USD Barcanova Calcio per la stagione sportiva 2022-2023.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Guidone Warner hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l'Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Warner Guidone la sanzione di giorni 40 (quaranta) di squalifica.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 novembre 2023.

I RELATORI
Giammaria Camici
Francesca Rinaldi

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 7 novembre 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai